I.M.U. 2017

ALIQUOTE E DETRAZIONI

ACCONTO 2017 – Scadenza 16/06/2017

Il versamento della prima rata di acconto dell'IMU 2017 **deve essere** eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ovvero del 2016, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/04/2016

SALDO 2017 – Scadenza 16/12/2017
(ultimo termine 18/12/2017 in quanto il 16/12 cade di sabato)

Il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, dovrà essere effettuato **in base alle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 28/03/2017**. **(**art. 13, comma 13-bis, Decreto Legge n. 201/2011).

consultare il provvedimento

consultare il Regolamento IUC

E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16/06/2017

ATTENZIONE: le aliquote 2017 sono state deliberate nelle stesse misure vigenti nel 2016.

==========

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELIBERATE PER L'ANNO 2017

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento), **da applicarsi esclusivamente alle sole abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,** ed ai casi di assimilazione, **sempre limitatamente alle predette categorie catastali**, previsti dalla legge e di cui all'articolo 6 comma 4 del regolamento IUC – *alle predette unità si applica la detrazione pari a 200,00 euro*.

aggiornato al 09/05/2017

attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

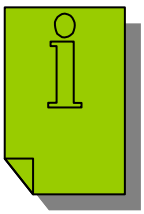

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo.

Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito dalla L. 23/05/2014 n. 80, dal 2014 è abitazione principale (esente IMU) *una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*

⇐ **AIRE**

il D.L. 201/2013, all'articolo 13, comma 2, prevede tra l'altro l'esenzione per:

- *la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
- *l' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica*

Regolamento IUC – ARTICOLO 6 comma 4, *si considerano direttamente adibite ad abitazione principale e pertanto assimilate alle stesse, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da* ***anziani o disabili*** *che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.*

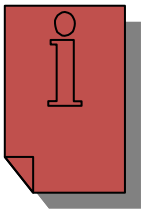

Attenzione: se il contribuente possiede più di una pertinenza C/2, C/6 e C/7 appartenente alla stessa categoria catastale, solo una di esse (per ognuna delle categorie catastali indicate) è pertinenziale ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU, **ad esempio se si possiedono due box acquistati con**

l'abitazione principale ed utilizzati a servizio della stessa, solo per uno non verrà pagata l'IMU mentre per l'altro si dovrà calcolare l'IMU applicando l'aliquota base dello 0,93%

Pertanto per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo.

RESIDENZA ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile: *"residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*

Va specificato che ai fini IMU fa numero sia la pertinenza che risulta autonomamente accatastata, sia quella che non abbia un autonomo classamento catastale, in quanto compresa nello stesso elaborato planimetrico dell'unità immobiliare al cui servizio essa è posta.

Da tenere conto:
Si fa presente che il concetto di abitazione principale ai fini IMU è diverso da quello di "prima casa", di cui all'art.1, nota II bis, Tariffa, parte prima, DPR 131/86, utilizzabile in sede di acquisto di un'abitazione.
L'acquisto di una prima casa (con le agevolazioni ai fini IVA o di imposta di registro) potrebbe non comportare l'applicazione dell'IMU in misura agevolata per l'abitazione principale, ad esempio qualora il possessore non vi dimori abitualmente

==========

ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per categoria, a parenti in linea retta ed affini fino al primo grado a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione *(obbligatoria presentazione di apposita dichiarazione entro e non oltre il 31/12/2017, la stessa non è necessaria per chi l'avesse presentata a partire dal 2013 mantenendo i requisiti anche nel 2016*): **0,70 per cento (zero virgola settanta per cento)**

1) la concessione in uso gratuito NON COMPORTA ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, ma consiste esclusivamente nell'applicazione dell'aliquota pari allo 0,70 per cento senza ulteriori abbattimenti

2) il presente Uso gratuito, disciplinato dal Comune di Lissone, non è da confondersi con il comodato registrato per i cui requisiti si rimanda alla legge

3) i requisiti per l'applicazione dell'aliquota per USO GRATUITO sono indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2017

4) l'aliquota per uso gratuito è applicabile SOLO DA
- CONTRIBUENTI CHE HANNO GIA' PRESENTATO APPOSITA DICHIARAZIONE a partire dal 2013 e che nel 2017 possiedono ancora i requisiti indicati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2017
- CONTRIBUENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI CHE PRESENTANO APPOSITA DICHIARAZIONE ENTRO IL 31/12/2017 - il modello è pubblicato nella sezione modulistica del presente sito internet

non sono valide eventuali dichiarazioni presentate ai fini I.C.I.

aggiornato al 09/05/2017

attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

==========

COMODATO REGISTRATO

— **ALIQUOTA** unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **a condizione che** il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU entro il 30/06/2018: **0,70 per cento (zero virgola settanta per cento);**

inoltre ai sensi del comma 3, punto 0a dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (vigente dal 2016) è ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati CONCESSI IN COMODATO REGISTRATO, **per limiti e condizioni** *vedi normativa - vedi INFO (sezione IMU - "Uso gratuito e Comodato registrato") differenze tra Uso gratuito regolamentato dal Comune di Lissone e Comodato REGISTRATO disciplinato dalla legge*

==========

– **ALIQUOTA** fabbricati accatastati in categoria D/5: **1,06 per cento (uno virgola zero sei per cento);**

- ALIQUOTA fabbricati classificati o classificabili in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: **0,76 per cento (zero virgola settantasei per cento);**

==========

– **ALIQUOTA** immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998 n. 431, **0,70 per cento** (zero virgola settanta per cento): il soggetto passivo dovrà presentare entro il 30/06/2018 il modello di dichiarazione IMU restando valide le dichiarazioni già presentate a partire dall'anno 2014 ai fini dell'applicazione dell'aliquota per canone concordato, per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2017

non sono valide eventuali dichiarazioni presentate ai fini I.C.I.

sempre sul CANONE CONCORDATO:

ai sensi del comma 6-Bis, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (vigente dal 2016) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, **è ridotta al 75 per cento**

==========

- **ALIQUOTA** fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3 : **0,90 per cento (zero virgola novanta per cento)**;
- **ALIQUOTA** fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/1 e C/3, interamente posseduti da imprese costituite in data non antecedente al 01/07/2015 o concessi in locazione a imprese, a partire dal 01/07/2015, per l'utilizzo diretto ai fini di attività d'impresa (in quest'ultimo caso solo a partire dalla data di locazione), con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2017, restando valide le dichiarazioni già presentate nell'anno 2016 per chi è in possesso dei requisiti anche nel 2017: **0,86 per cento (zero virgola ottantasei per cento);**

==========

- **ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti: 0,93 per cento (zero virgola novantatré per cento).**

A titolo esemplificativo l'aliquota dello 0,93 per cento si applica alle aree fabbricabili, ai fabbricati di categoria A/10, C/4, a tutti i fabbricati di categoria A non destinati ad abitazione principale e non destinati ad uso gratuito dichiarato all'ufficio, a comodato registrato o locati a canone concordato dichiarato all'ufficio + tutti i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali ad abitazione principale e non pertinenziali ad abitazioni destinate ad uso gratuito, al comodato registrato o locate a canone concordato, il concetto di pertinenzialità è quello disciplinato ai fini Imu.

==========

L'imposta dovuta per il 2017 deve essere interamente versata al Comune di Lissone per tutti gli immobili, utilizzando i codici tributo relativi al "Comune", con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D per i quali l'imposta deve essere invece versata interamente allo Stato per l'aliquota dello 0,76% con il codice tributo 3925. Per i fabbricati di categoria D/05, considerato che il comune di Lissone ha approvato per il 2017 l'aliquota pari all'1,06%, la differenza di aliquota in più rispetto a quella di competenza statale, dovrà essere versata a favore del comune di Lissone con il codice tributo 3930.

==========

Immobili merce:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

aggiornato al 09/05/2017

attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone

==========

ATTENZIONE: consultare anche il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 18/06/2015 e n. 37 del 08/04/2016.

TERRENI AGRICOLI

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ed inoltre quelli di cui al comma 13 della Legge n. 208/2015 (terreni agricoli in zone montane).